

Lucia di Cintio

Note sui contenuti della «Interpretatio»: divinazione e custodia carceraria

1. *Lex Romana Wisigothorum*

Come noto, il *Breviarium Alaricianum* è una compilazione di *leges* e *iura*; e, secondo la prevalente opinione, le due categorie (che identificano, da un lato, la legislazione in vigore, dall'altro la tradizione giurisprudenziale privatistica precedente)¹ sono correlate in un ordine ben definito. Difatti, nella *Lex Romana Wisigothorum*, i *iura* integrano, quali fonti gerarchicamente inferiori, le *leges* soprattutto attraverso il *Liber Gai* (dunque un testo, è acquisito, poco problematico, dal valore prevalentemente esplicativo), ubicato nell'ultima parte dell'opera.

Prima facie, si consoliderebbe, così, la linea tracciata già da Teodosio II², ossia la sistematizzazione, in senso rigido, di una normativa ufficiale. Invero, la *Lex Romana Wisigothorum* si inserisce entro tale quadro ricostruttivo, in modo complesso e, in parte, innovativo, in quanto contenente, tra l'altro, quella raccolta di interpretazioni alle costituzioni di Teodosio II, nota come *Interpretatio*. Tale parte della legislazione alariciana, collocata in modo ben distinto rispetto agli altri pezzi del *Breviarium* (ossia le costituzioni del *Codex Theodosianus*, le *Pauli Sententiae*, le Novelle, gli *excerpta* dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano e il *Liber Gai*)³, sembra atteggiarsi quasi ad appendice di un *corpus* nettamente distinto da essa.

Ebbene, tale peculiarità appare evidente, non solo sotto il profilo della collocazione all'interno del *Breviarium*, ma anche dal punto di vista contenutistico. Infatti, attraverso l'*Interpretatio* le disposizioni imperiali, cui, è noto, non era possibile derogare e che non potevano essere alterate in alcun modo, sono oggetto di commenti, i quali al contempo ne modificano molti aspetti.

Così, sebbene si sia lontani dal diritto giurisprudenziale e casistico degli anni dell'impero unico, appare tuttavia di notevole interesse esaminare come, all'interno di una «griglia» legislativa, specchio di un potere accentratore, si inseriscano dei tasselli di discrezionalità.

L'*Interpretatio*, sotto tale ottica, rappresenterebbe una sorta di anello di congiunzione, di mediazione tra la tensione alla chiusura del sistema normativo e le esigenze dei fruitori delle disposizioni legislative. Di riflesso, per la sua complessità, l'opera solleva anche problemi interpretativi, affrontati già dalla letteratura passata e presente.

Innanzitutto, gli studiosi appaiono interessati all'individuazione della provenienza delle inter-

¹) Sul punto cfr. D. ROSSI, *Il sistema delle fonti normative nel Breviarium Alariciano alla luce dell'«interpretatio» a C.Th. 1, 4, 3*, in «BIDR.» XXXV, 1993-1994, p. 51 ss., A. GIUFFRÈ, 'Crimina', 'Iura' e 'leges' nel tardo antico: un problema irrisolto, in «Crimina et delicta nel Tardo Antico. Atti del seminario di Studio (Teramo 19-20 gennaio 2001)», Milano, 2003, p. 115 ss., e P. BIANCHI, 'Iura-leges'. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. *Storiografia e storia*, Milano, 2007, p. 113 ss.

²) La letteratura sull'argomento è assai vasta: per tutti, in linea generale, cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 374 ss.

³) Nel *Breviarium*, è noto, sono contenute anche *interpretationes* alle sentenze di Gaio e alla cosiddetta *Epitome Gai*.

pretazioni, onde cercare di dar conto delle numerose differenze tra testo ufficiale e commento. Per quanto riguarda la questione dell'origine delle interpretazioni, si può ricordare come la prospettiva di Wieacker⁴ (per cui l'*Interpretatio* sarebbe stata recepita, e non creata dai compilatori di Alarico II) si sia progressivamente consolidata sino ai giorni nostri⁵.

Tale teoria, secondo cui l'*Interpretatio* sarebbe di matrice diversa da quella della corte alaricana, è stata sviluppata sulla base di alcuni rilievi di ordine documentale.

Innanzitutto, è stato notato⁶ che non tutte le interpretazioni contenute nel *Breviarium* sono state recepite. Infatti, possono essere rintracciate anche nei *Vat. fr.* 520, a commento di C.Th. 4.10.2 e 3⁷, C.Th. 4.11.2⁸, C.Th. 4.12.1-3-5-6-7, C.Th. 4.12.2 (costituzione, quest'ultima, il di cui testo ufficiale non è riportato)⁹.

⁴) F. WIEACKER, *Latéinische Kommentare zum 'Codex Theodosianus'*, in «Symbolae Friburgenses O. Lenel», Leipzig, 1935, p. 191 ss., tra l'altro, pensa che i manoscritti del Teodosiano, oltre che per le interpretationes sarebbero stati utilizzati da parte dei commissari giustiniani per la compilazione del Codice. Invero, già O. GRADENWITZ, *Interpolationen im Theodosianus?*, in «ZSS.», XXXV, 1913, p. 278, solleva dubbi circa l'origine della '*Interpretatio*'. Ipotizza la possibilità di elementi estranei al *Breviarium* anche C. CHECCHINI, *Studi storico-critici sulla 'interpretatio'*, in «Scritti G. Monticolo», Venezia, 1913, p. 144 ss.

⁵) Tra gli studiosi che approvano (approfondendone determinati aspetti), nelle sue linee generali, la teoria di Wieacker, si ricordino C.A. CANNATA, *I rinvii al 'ius' nella 'interpretatio' al codice teodosiano*, in «SDHL.», XXVII, 1962, p. 292 ss., e R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991, p. 13 ss. Tra gli scritti recenti si vedano D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, p. 166 ss., M. BUENO, *El breviario de Alarico: fuente del derecho romano tardío o fuente del derecho visigodo?*, in «AARC.», XXIV, 2007, p. 629 ss., D. LIEBS, *Zur Überlieferung und Entstehung des 'Breviarium Alaricianum' - Breve sunto sulla tradizione e la formazione del 'Breviarium Alaricianum'*, in «AARC.», XXIV, 2007, p. 653 ss., S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato*, Perugia, 2008, p. 118, e R. LAMBERTINI, *I caratteri del 'Breviarium Alaricianum'* (Relazione tenuta a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichi, il 29 aprile 2008: <http://www.studitardoantichi.org>).

⁶) Tra i primi a valutare in modo problematico tale dato è H. FITTING, *Über einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätem Kaiserzeit 2: die sogenannte westgotische 'Interpretatio'*, in «ZSS.», XI, 1873, p. 247.

⁷) C.Th. 4.10.2 (Hon., Theod.): '*Quod si delatores accusatoresve manumissorum heredumve esse praesumpserint, eodem quo servi supplicio tenebuntur, luituri poenas ante adhibitae delationis exordium. Et cetera*' (a. 423); Interpretatio: '*Libertos non solum contra patronos, sed et contra patroni audiendos heredes non esse: ingratos etiam ab heredibus in servitatem revocari: delatores etiam contra patronorum heredes, antequam audiantur, puniendos*'; C.Th. 4.10.3 (Theod., Val.): '*Post alia: libertinae condicionis homines numquam ad honores vel palatinam adspirare militiam permittimus. Sane hanc distinctionem volumus custodiri, ut ex manumissis nati ad locum usque proximorum protectoris licitum nullatenus adire mereantur ita, ut patronis patronorumve heredibus reverentiae privilegia conserventur. Nam si militantes etiam docebuntur ingrati, ad servitutis nexum procul dubio reducentur. Ipsos vero, qui manumissi sunt, nulla ratione ad ullum quamvis humilis militiae locum sinimus amitti*' (a. 426); Interpretatio: '*Libertos ad nullos honores militiaeque adspirare: eorum filios ingenuos usque ad protectoris locum posse conscendere: etiam militantes ingratos in servitatem revocari*'.

⁸) C.Th. 4.11.2 (Const., Con.): '*Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur. Quare in praesenti et in ceteris causis id potissimum servabis atque custodies, nisi iure veteri comprehensum sit actionem, quae movetur, propter vetustatem non debere moveri. Sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur, iudex tamen debet inspicere, quae temporis intervalla nullis iustis causis existentibus fluxerint, et instrumenti vetustatem, ut diligentius his consideratis ex officio indicantis, quid pronuntiari super huiusmodi actionibus oporteat, aestimetur*' (a. 349); Interpretatio: '*Quamvis indebito longi ...*'.

⁹) C.Th. 4.12.1-pr. (Const.): '*Si quae mulieres liberae vel a servis vel a quolibet alio vim perpessae contra voluntatem suam servilis condicionis hominibus iunctae sint, competenti legum severitate vindictam consequantur. Si qua autem mulier suae sit immemor honestatis, libertatem amittat atque eius filii servi sint domini, cuius se contubernio coniunxit. Quam legem et de praeterito custodiri oportet*' (a. 314); Interpretatio: '*Per vim contra voluntatem servo iuncta alieno et vindictam consequitur. Si vero sponte fit ancilla, et eius filii servi sunt*'; C.Th.: 4.12.2 (a. 317); Interpretatio: '*Septem testibus civibus Romanis praesentibus tertio ex senatus consulto Claudiano denuntiandum*'; C.Th. 4.12.3 (...): '*Cum ius vetus ingenuas fiscalium servorum contubernio coniunctas ad decoctionem natalium cogat nulla vel ignorantiae venia tributa vel aetati, placet coniunctionum quidem talium vincula vitari, sin vero mulier ingenua vel ignara vel etiam volens cum servo fiscali convenerit, nullum eam ingenui status damnum sustinere, subolem vero, quae patre servo fiscali, matre nascetur ingenua, mediam tenere fortunam, ut servorum liberi et liberarum spurii latini sint, qui, licet servitutis necessitate solvantur, patroni tamen privilegio tenebuntur. Quod ius et in fiscalibus servis et in patrimoniorum fundorum originariis et ad emphyteuticaria praedia et qui ad privatarum rerum nostrarum corpora pertinent servari volumus. Nihil enim rebus publicis ex antiquo iure detrahimus nec ad consortium huius legis copulamur urbium quarumcumque servilia; volumus ut civitates integram teneant nec [imminutam] interdicti veteris potestatem. Si vel error improvidus vel simplex ignorantia vel aetatis infirmiae lapsus in has contubernii plagas depulerit, haec nostris sanctionibus sit excepta*' (a. 320); Interpretatio: '*Ingenua, quae se fiscali servo iunxerit, sive sciens sive ignara, ipsa manebit libera, filii vero eius et Latini et spurii erunt, qui, quamvis liberi sint, iuri tamen obtingunt patronorum. Idem est et si servo emphyteuticario se sociarum ingenua vel patrimoniali aut ex privata re principum excepto iure rei publicae, quod lex praesens voluit conservatum*'; C.Th. 4.12.5 (Iul.): '*Senatusconsultum Claudianum firmum esse censemus omnibus constitutionibus, quae contra id latae*'.

Oltre che la loro presenza in altre opere, tuttavia, a indurre gli studiosi a ritenere che le *interpretationes* siano di provenienza prealariciana e non ufficiale, sono le numerose differenze che si riscontrano fra di esse, anche all'interno di uno stesso titolo.

Invero, Wieacker¹⁰, riassumendo le sue osservazioni all'interno di schede sinottiche, evidenzia proprio come i commenti varino per lunghezza, stile espositivo e contenuto. In sintesi, l'autore registra differenze profonde, tanto da far pensare alla presenza di raccolte di interpretazioni, stilate da privati, i quali avrebbero attinto da diverse versioni del Codice Teodosiano¹¹, indi recepite dai compilatori.

All'interno di tale impianto ricostruttivo, gli studiosi credono che le differenze tra varie interpretazioni, tra queste e il testo ufficiale, siano conseguenza dei tagli che necessariamente una sintesi avrebbe comportato, nonché frutto della mancanza di perizia dei privati, presunti redattori delle *interpretationes*.

Nonostante tale idea, ipotizzata in nuce da Fitting¹², e poi sviluppata da Wieacker, sia seguita ormai dalla storiografia prevalente, non mancano voci a essa contrarie o comunque tese a mitigarne alcuni aspetti.

Infatti, accanto alle discordanze, nel *Breviarium*, in modo speculare, possono essere individuate delle corrispondenze che si risolvono in aggiunte, sostituzioni¹³, su cui si basano opinioni che por-

sunt, penitus infirmatis, ut libera mulier, sive procuratori sive actori privato sive alii cuilibet servili condicione polluto fuerit sociata, non aliter libertate amissa nexu condicionis deterrimae adstringatur, nisi trinis fuerit denuntiationibus ex iure pulsata. Quod quidem circa privatas personas convenit observari; nam eas mulieres, quae fiscalibus vel civitatis servis sociantur, ad huius sanctionis auctoritatem minime pertinere sancimus (a. 362); *Interpretatio*: 'Senatus consulti Claudiani auctoritas confirmatur etiam circa eas, quae procuratoribus et actoribus privatorum iunguntur, exceptis his, quae servis fiscalibus vel civitatum sociantur'; C.Th. 4.12.6 (Valent., Val., Grat.): 'Si apud libidinosam mulierem plus valuit cupiditas quam libertas, ancilla facta est non bello, non praemio, sed conubio, ita ut eius filii iugo servitutis subiaceant. Manifestum est enim ancillam esse voluisse eam, quam liberam esse paenituit' (a. 366); *Interpretatio*: 'Si mulier ex contubernio servi fiat ancilla, filii quoque eius servi erunt'; C.Th. 4.12.7 (Arc., Hon.): 'Cuncti provinciales agnoscant, nisi trinis denuntiationibus liberae feminae servorum consortiis arceantur, nullo modo posse eas ad servitium detineri' (a. 398); *Interpretatio*: 'Sine trina denuntiatione mulier servo iuncta non fit ancilla'.

¹⁰ WIEACKER, *Lateinische Kommentare*, cit., p. 260 ss.

¹¹ Sulla presenza di versioni del *Codex Theodosianus* in Oriente e Occidente, cfr. G.L. FALCHI, *La duplicità della tradizione del Codice Teodosiano*, in «Labeo», XXXII, 1986, p. 32.

¹² FITTING, *Über einige Rechtsquellen*, cit., p. 240 ss.

¹³ Così LAMBERTINI, *I caratteri*, cit., p. 5: «Concludiamo questa breve – ma credo significativa – rassegna con Int. a C.Th.5.1.7 (Theod., Valentin.) (a. 426): 'Similis est haec lex superiori (C.Th. 5.1.2, Valentin., Val.) (a. 369), sed quia evidenter est, et istam inseruimus. Nam illa hoc amplius habet, quod et de adoptivo filio loquitur'. Ora ci troviamo di fronte a un caso che può per taluni aspetti considerarsi paradigmatico. Innanzitutto perché l'*Interpretatio* in parola reca chiaramente il segno dei compilatori alariciani, i quali dichiarano di aver inserito questa legge (*inseruimus*) quantunque simile ad una precedente, [...] perché più perspicua, ma di aver conservato anche l'altra, pur meno chiara, in quanto recante menzione anche del figlio adottivo, del quale non è invece traccia nella *lex inferior*». Le corrispondenze sono state riesaminate di recente da R. MARTINI, *Qualche osservazione a proposito della c.d. 'Epitome Gai'*, in «AARC.», XXIV, Napoli, 2007, p. 618 ss., il quale aderisce all'ipotesi per cui si sarebbero tramandate delle parafrasi quale modello dei compilatori visigoti – sulla scorta di Wieacker – ma sollevando, quanto meno, dubbi sulla origine previsigotica delle interpretazioni. Martini, così, ricorda aggiunte, individuate già da autorevole letteratura, che non possono non essere attribuite ai compilatori di Alarico II. In tale direzione lo studioso, ricordando il contributo di H.L.W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von 'Gaii Institutiones'*, Leiden, 1981, p. 125 ss., cita il titolo dell'*Epitome*, 'de Lege Falcidia' 14 (2,6): 'Hic de Pauli Sententiarum addendum'. Evidente ed esplicito è poi l'intervento della commissione alariciana nel titolo 'Si sub alterius nomine res empta fuerit', composto da due costituzioni, unificate da una '*interpretatio utriusque legis*'. Altri indici testuali di manipolazione visigote sono, sia in *Ep. Gai.* 2.9.2 sia *Interpr. Visig. ad Paul. sent.* 2.17.16 (= *Brev.* 2.18.12), ove si afferma il principio, secondo lo studioso ignoto a Gaio, del *beneficium excussionis*. Inoltre, lo stesso Martini nota che in entrambi i testi è presente il verbo tenere assente nel testo paolino. Ancora, sulla scorta di Conrat (su cui si veda *infra*, nt. 14), Martini confronta *Ep. Gai.* 2.6, *Interpr. Visig. ad Paul. sent.* 3.11.1, e *Gai., inst.* 2.227: 'Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem: itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur'. Nella *Epitome* (2,6) si trova un'aggiunta: 'Lege Falcidia constitutum est, ut quicumque heres fuerit institutus, quartam partem totius hereditatis habeat. Quod si testator hereditatem suam legatis exinaniverit, hoc statutum est, ut Falcidiam sibi de imminutione legatorum heres retineat, constante nihilominus testamento'. Martini nota come l'ultima frase si trovi nella *interpretatio* a *Paul. sent.* 4.11.1: 'Si quis faciat testamentum et heredem instituat et omnem suam hereditatem legatariis aut fideicommissariis vel mortis causa donationibus conferat, valet quidem testamentum; sed heres scriptus quartam sibi ex omnibus bonis retinet testatoris'. Altresì, lo studioso, *op. cit.*, p. 622 nt. 22, nota come siano rintracciabili nella *Epitome* altre affer-

tano in direzioni diverse rispetto alle linee tracciate da Wieacker.

Proprio in virtù di tali elementi testuali, già la letteratura meno recente¹⁴ propende per l'ipotesi che l'*Interpretatio* sarebbe stata redatta dai medesimi compilatori della legge visigota. Pertanto, le interpretazioni si sarebbero rivestite di un valore ufficiale, atteggiandosi a spiegazioni alariciane di costituzioni teodosiane. Si deve precisare che gli studiosi, che abbracciano una tale visione, spiegano, al contempo, anche la presenza di *interpretationes* al di fuori del *Breviarium* – come nei sopra ricordati *Vaticana Fragmenta* – non quale prova inconfutabile a sostegno della loro provenienza prealariciana, bensì, semplicemente, come indice di una ricezione del lavoro dei commissari visigoti in altre opere. I medesimi notano, inoltre, che nel *Commonitorium* si proverebbe testualmente la contemporanea compilazione dell'*Interpretatio* e del *Breviarium*: dunque la loro comune origine¹⁵.

Così, anche le numerose differenze interne alle varie interpretazioni sono spiegate entro un'ottica razionale: tali studiosi, sulle orme di Savigny, credono che l'*Interpretatio* sia opera dei visigoti, solo che questi avrebbero svolto il proprio compito, suddivisi in distinte commissioni, in tempi ristretti, tanto da non consentire loro il compimento di un lavoro organico¹⁶.

Parte della letteratura, invece, risolve la questione delle difformità concependole come frutto di un necessario adattamento alla realtà romano-barbarica, più che di un mera imperizia di giuristi tardoantichi¹⁷.

Alla luce di quanto brevemente illustrato, il quadro testuale dell'*Interpretatio* presenta, al suo interno, aspetti che non ne consentono una visione univoca. Orbene, proprio di tale ambiguità, sembrano avvedersi gli studiosi odierni, i quali, optando per una determinata visione ricostruttiva, non formulano teorie assolutizzanti, ma danno conto anche dei numerosi punti d'ombra che permangono.

Così Cannata¹⁸, pur credendo, in linea generale, nell'origine prealariciana dell'*Interpretatio*, nota

mazioni presenti nelle *interpretationes* collegabili alle *Pauli Sententiae*. Così vi è un parallelismo tra *Ep. Gai.*, *inst.* 1.4.pr. – '*Legitimae sunt nuptiae, si Romanus Romanam nuptiis intervenientibus vel consensu ducat uxorem*' – e la interpretazione a C.Th. 3.7.3 [= Brev. 3.7.3] (Theod., Valent.): '*Si donationum ante nuptias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nuptiarum celebritas omittatur, nullus aestimet, ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem, vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, si inter pares honestate personas, nulla lege impediende, fiat consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur etc.*', con la *Interpretatio*: '*Si occasio talis emerit, ut nuptiae solennitate debita careant, aut etiam donationes sponsaliciae fieri aut dos celebrari non possit, sed convenientibus animis se matrimonio copulaverint, sufficet aequalibus personis conveniens electio atque consensus, sic tamen, ut conscientia intercedat amicorum, et tunc, si ita res cesserit, et coniunctio stabilis et filii legitimi probabuntur*'. Da tale paragone, nota Martini, emerge come la definizione di '*nuptiae*' si ritrovi nelle interpretazioni al *Codex* e alle *Pauli Sententiae* e sia opera di un'unica mano, che avrebbe potuto interpretare entrambe le opere presenti nel *Breviarium*. Altresì in *Ep. Gai.* 1.4.7 si riscontra l'utilizzo del testo della *interpretatio* a C.Th. 3.12.2.

¹⁴ Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Recht im Mittelalter*, Heidelberg, 1815-1831, trad. it. – *Storia del diritto italiano nel medioevo* –, I, Torino 1854, p. 315. Significativo, per la sua specificità, è poi lo studio di M. CONRAT, *Die Entstehung des westgotischen Gaius*, Berlin, 1905 (rist. 1970), p.102 ss.; cfr. altresì ID., *Der westgotische Paulus*, Amsterdam, 1907, p. 37 ss., TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, I, *Prolegomena*, 1905, rist. 1990, p. XXXV, G. FERRARI, *Osservazioni sulla trasmissione diplomatica del C. Th. e sulla 'interpretatio' visigotica*, Padova, 1915, p. 4 e p. 34 s., e G. SCHERILLO, *Un manoscritto del C.Th. - Cod. Ambros. C. 29 inf.*, in «SDHL», VI, 1940, p. 408 ss.

¹⁵ Anche tale idea prende le mosse da un'osservazione di Savigny. Invero, come nota CANNATA, *I rinvii al 'ius'*, cit., p. 205, dal *Commonitorium* si può desumere solo che l'*Interpretatio* non fu aggiunta in seguito. Sul tenore del *Commonitorium* cfr. *infra*, nt. 22.

¹⁶ Sui criteri con cui avrebbero operato i redattori di Alarico II, cfr. WIEACKER, *Lateinische Kommentare*, cit., p. 307 ss., il quale crede che le incongruenze siano attribuibili alla superficialità e ai tempi brevi concessi ai commissari.

¹⁷ G. CERVENCA, in *Lineamenti di storia del diritto romano (dir. M. TALAMANCA)*, Milano, 1979, p. 625, in modo non del tutto univoco, sembra affermare la possibilità di un'effettiva evoluzione del diritto testimoniata dai commenti alariciani.

¹⁸ CANNATA, *I rinvii al 'ius'*, cit., p. 292 ss. Tra i rinvii che si attribuiscono ai compilatori visigoti si vedano: *Interpr. Visig. ad C.Th.* 5.1.7: '*Similis est hac lex superiori, sed quia evidentior est, et istam inseruimus*'; *Interpr. Visig. ad C.Th.* 1.4.1: '*... Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano, et Paulo, quae necessariis causis praesentium temporum videbantur, elegimus*'; *Interpr. Visig. ad C.Th.* 4.6.2: '*Haec lex interpretationem non eget, quia ad hoc solum intromissa est, quia posterior omnibus est et priorem, quae a posteriore damnata fuerat, confirmavit*'; *Interpr. Visig. ad C.Th.* 2.4.1: '*... Hoc de iure adiectum est*'; *Interpr. Visig. ad C.Th.* 2.4.6: '*... Hic de iure addendum est*'. Cfr. CANNATA, *op. cit.*, p. 310 s.

come rappresenti un nodo problematico la presenza, in alcuni commenti, dei rinvii al *ius*¹⁹ – inteso come diritto giurisprudenziale –, in funzione integrativa o esplicativa di quanto esposto nella singola *interpretatio*.

Lo studioso riconosce che tali rinvii sono opera dei commissari alariciani, in quanto estranei all'andamento del testo, rispondenti a quella funzione integrativa, che lo stesso re visigoto aveva previsto per il diritto romano, genericamente denominato '*ius*'²⁰. Inoltre Cannata nota come i rinvii si caratterizzano per il medesimo stile espositivo, frutto di un disegno uniforme, e come le stesse modifiche siano presenti in tutte le versioni delle interpretazioni tradite. Sempre lo stesso studioso afferma che una siffatta opera di trasmissione non si sarebbe verificata, se le aggiunte fossero state glossemi posteriori, che i redattori successivi tendevano di solito a espungere.

Tano meno, si tratterebbero di «residui» di opere giurisprudenziali precedenti, lasciate per incuria dai compilatori visigoti, come vuole il Fitting²¹.

Sotto il profilo esegetico, l'autore osserva che proprio tali rinvii non sono spiegati, restando una mera enunciazione programmatica, forse a causa del breve tempo entro cui l'opera fu portata a termine, a scapito della chiarezza e di quella completezza della stessa, imposte dal re visigoto²².

Ancora, di recente, Martini individua ulteriori e inequivocabili interventi compilatori all'interno della *Lex Romana Wisigothorum*. Nonostante lo studioso evidenzi in modo analitico la presenza della mano visigota all'interno del *Breviarium*, egli tuttavia sembra assumere, nelle proprie conclusioni, circa l'origine dell'*Interpretatio*, un atteggiamento caratterizzato da una certa cautela espressiva e concettuale, affermando che «anche ammettendo che il materiale con cui è costituita l'*Interpretatio* avesse un'origine previsigotica, essa sarebbe stata pur sempre messa insieme dai compilatori della *Lex* e avrebbe potuto più facilmente esser presente ad essi che ad un qualsiasi rielaboratore postclassico delle istituzioni gaiane»²³.

Dal breve *excursus* qui condotto, emerge comunque come la letteratura, di fronte alle diverse valenze testuali, non formuli teorie univoche.

Orbene, proprio tale varietà, contenutistica e stilistica, potrebbe emergere in via puntuale da un confronto tra singole costituzioni presenti nel *Codex Theodosianus* e *Interpretatio* alaricianiana. E potrebbe costituire, come anticipato, una fonte di riflessione circa l'evoluzione dell'esperienza giuridica nel Tardo Antico.

Non di meno, occorre tenere presente che le singole tematiche si intrecciano con quelle più ampie riguardanti l'origine dell'opera e il suo scopo, pratico e di scuola²⁴. Così, la composizione del-

¹⁹) Di recente tali rinvii sono stati ricordati anche da D. LIEBS, *Zur Überlieferung und Entstehung des 'Breviarium Alaricianum'*, in «AARC.», XXVII, Napoli, 2007, p. 665 s., il quale, in particolare, presta attenzione a C.Th. 5.17: '*Similis est haec lex superiori – C.Th. 5.12 –, sed quia evidentior est, et istam inveniimus. Nam illa hoc amplius habet, quod et de adoptivo filio loquitur*'. Lo studioso, in merito, crede che i commissari non abbiano operato in modo superficiale e frettoloso, ma con metodo e raziocinio.

²⁰) Sul significato di tale espressione si veda *supra*, nt. 1.

²¹) FITTING, *Über einige Rechtsquellen*, cit., p. 238 s. Tale posizione, è avversata, oltre che da CANNATA, da CHECCHINI, *Studi*, cit., p. 11 ss.

²²) È quanto si desume dal *Commonitorium*: '*Utilitates populi nostri propitia divinitatetractantes hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliore deliberatione corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris in lucem intelligentiae maioris deducta resplendeat et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium impugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis haec quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit adsensus. Et ideo, secundum subscriptum librum qui in thesauris nostris habetur oblati, librum tibi pro discingendis negotiis nostra iussit clementia destinari, ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio nec aliud cuicumque aut de legibus aut de iure liceat in disceptatione proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu sic ut iussimus ordo complectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat*'. Su tale discrasia tra programma espresso nel *Commonitorium*, col suo carattere di esclusività, e portata effettiva del *Breviarium*, cfr. LAMBERTINI, *La codificazione*, cit., *passim*.

²³) MARTINI, *Qualche osservazione*, cit., p. 620.

²⁴) Sull'uso forense e scolastico della *Lex Romana Wisigothorum* cfr. A.R. WRETSCHKO, *De usu Breviarii Alariciani*

la *Lex Romana Wisigothorum*, quale testimone della diversità tra diritto vivente del tempo e quello ufficiale romano precedente, andrebbe esaminata, da un lato in modo analitico, dall'altro contemplando anche prospettive più generali tra cui, oltre a quelle su ricordate, anche quella a cui la stessa espressione «Interpretatio» rinvia. Tale termine, infatti, è di per sé polisemico e problematico, indicativo, tra l'altro, di raccolte di costituzioni²⁵ presenti in varie zone dell'impero, che, pur ufficiali, non erano del tutto fedeli al testo originale nelle leggi. Pertanto, in questo caso, si tratterebbe di raccolte previsigotiche, ma non di stampo privatistico, bensì ufficiale: l'«Interpretatio» alariciana potrebbe essere valutata anche sotto questa luce ulteriormente diversa rispetto a quanto sin ora ricordato.

2.- Divinazione

Tra gli aspetti che sono regolamentati tanto nel *Codex Theodosianus* quanto nella *Lex Romana Wisigothorum* e nella *Interpretatio* vi è quello attinente le pratiche magiche.

La magia, in quanto illecito di rilevanza pubblica, nell'esperienza romana è oggetto, come conosciuto, di considerazione legislativa sin dai tempi risalenti²⁶. Una progressiva attenzione, in senso repressivo, della fenomenologia raccordabile a pratiche magiche si registra nel Tardoantico. A tal proposito, il *Codex Theodosianus* dedica all'argomento il Titolo XVI del libro IX sul diritto criminale, «*de maleficis et mathematicis et ceteris similibus*». Delle dodici costituzioni in esso contenute tre sono interpretate e sono, al contempo, recepite nella *Lex Romana Wisigothorum*, nonché in altre legislazioni tarde. Dunque, si potrebbe scorgere tra i tre gruppi di testi una sorta di collegamento non privo di interesse sotto il profilo della possibile evoluzione della regolamentazione giuridica in materia.

La prima costituzione è di Costantino, C.Th. 9.16.3 (a. 321):

Eorum est scientia punienda et severissimis merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibus aut contra hominum moliti salutem aut pudicos ad libidinem deflexisse animos detegentur. Nullis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus aut in agrestibus locis, ne maturis vindemiis metuerentur imbres aut ruentis grandinis lapidatione quaterentur, innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur, sed quorum proficerent actus, ne divina munera et labores hominum sternerentur²⁷.

forensi et scolastico per Hispaniam Galliam Italiam regionesque vicinas, in MOMMSEN, *Prolegomena*, cit., p. CCCXII.

²⁵ Sul punto cfr., di recente, M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali in età del Principato*, in «Studi L. LABRUNA», VIII, Napoli, 2007, p. 5767 ss. (già in «AUPA.» LI, 2006, p. 381 ss.). L'autore pensa, sulla scia di autorevoli studiosi – cfr. per tutti E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Scritti giuridici*, VI, Napoli, 1994, 14 ss. –, che nelle biblioteche dell'impero del tempo fossero diffuse delle raccolte di costituzioni sotto forma di commentari o regesta, detti anche *interpretationes*, che «massimizzavano» il contenuto delle costituzioni. Invero, lo stesso Varvaro precisa che la questione dell'esistenza di tali archivi imperiali e del loro contenuto non è pacifica, basandosi su fonti esigue.

²⁶ Sul tema, in generale, L. DESANTI, *La repressione della scienza divinatoria in età del Principato*, in «Idee vecchie nuove sul diritto criminale romano», Padova, 1988, p. 225 ss., *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990, 194 ss., *Astrologi: eretici o pagani? Un problema esegetico*, in «AARC.», X, Napoli, 1995, p. 687 ss., e F. AMARELLI, *Apuleio in difesa di se stesso per un'accusa di magia*, in *I processi contro Archia e Apuleio*, Napoli, 1997, p. 99 ss.

²⁷ La letteratura sulle costituzioni in tema di magia è assai ampia: oltre a quella già citata, cfr. C. DUPONT, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille, 1955, p. 99 ss., G.P. SCAFFARDI, *C.Th. 9,16,1 e C.Th. 16,2,31. Note sui rapporti tra ideologia religiosa e legislazione penale*, in «Studi Parmensi XXIX», Milano, 1981, p. 240 ss., A. DI MAURO TODINI, *Divinazione e magia nelle costituzioni imperiali del IV secolo*, Roma, 1983, 56 ss.; F.M. LUCREZI, *Costantino e gli aruspici*, in «Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche», XCVII, Napoli 1986 (= *Dèmoni e futuro*, in *Messianismo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze 1991, p. 97 ss., DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano*⁴, Napoli, 1989, p. 37 ss., ID., *Mondo tardoantico e formazione del 'diritto romano cristiano'. Riflessioni su C.Th. 9,16,1-2*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», I, Napoli, 1997, p. 171 ss., ID., *Istituzioni di scienza giuridica*, cit., p. 289, P.P. ONIDA, *Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione sistematica*, in «Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente», Torino, 2003, p.199 nt. 5, e F. LUCREZI, *Magia, stregoneria, e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio»*, IV, Torino, 2007, p. 55 ss.

Essa è recepita in *Brev.* 9.13.1, ed è completata dalla relativa *Interpretatio*:

Malefici vel incantatores vel immissores tempestatum vel ii, qui per invocationem daemonum mentes hominum turbant, omni poenarum genere puniantur.

Il testo si apre con il divieto di praticare qualsiasi forma di divinazione o magia²⁸ tese a scopi malefici, divieto sanzionato da leggi severissime, e continua con lo spiegare la finalità di tale proibizione.

Nella parte successiva, Costantino distingue i malefici dai benefici atti a salvare il raccolto dal mal tempo, dalla grandine, che sono invece tollerati. Infine, il legislatore chiude con il ridefinire le ragioni del divieto, consistenti nell'impedire che i maghi possano minare la 'salus' e la buona reputazione degli uomini, nonché la purezza degli animi, affinché né i doveri divini né le fatiche umane siano disperse.

Il linguaggio non si discosta da quello utilizzato solitamente dalla cancelleria imperiale²⁹, risultando enfatico, ricco di sinonimi, di elencazioni dalla coloritura etica. Anche la spiegazione del divieto richiama aspetti doverosi e allo stesso tempo morali dell'agire umano, come la dedizione al lavoro, l'onestà.

Nonostante il tono enfatico e retorico, il testo di Costantino non commina una sanzione precisa, ma conferma una sorta di criterio di legalità, disponendo genericamente che le pratiche sopramenzionate siano represses da leggi, in linea, è noto, con le precedenti legislazioni.

Rispetto alla costituzione, l'*Interpretatio*, come di consueto, adotta una terminologia diversa, risultando molto più breve, ma con delle differenze espressive. La sua esposizione, però, non solo semplifica il testo di riferimento, ma ne modifica anche in parte il contenuto.

Si deve notare che da un lato, infatti, è espunta la spiegazione, dall'altro, comunque, per indicare i destinatari della disposizione si impiega un'espressione, parimenti metaforica e ridondante, assente nella costituzione, quale 'immissores tempestatum', ossia portatori di turbamenti. Orbene, proprio tale espressione, dal senso quasi poetico, appare non tanto il risultato di un tentativo di sintesi superficiale, come molti³⁰ intendono l'operato degli interpreti, quanto frutto di una ricerca anche terminologica che, a mio parere, sottolinea l'aspetto di turbamento interiore causato dai malefici, quindi dimostrando attenzione per tale tematica.

Oltre che a quella di tipo semantico, tale espressione si presta a un'altra riflessione, indicativa della divulgazione della *Interpretatio*, o quanto meno del suo contenuto. Difatti proprio tale terminologia, assente nel *Codex*, non solo in C.Th. 9.6.3, è stata tradita in molti testi successivi di origine ecclesiastica. Così recepita nel *Breviarium*, risulta accolta all'interno dei cosiddetti penitenziali³¹, nonché all'interno delle decretali di Ivo di Chartres. Tale dato, ovviamente parziale, lascia credere che il com-

²⁸) Come noto, la magia rappresenta una categoria molto complessa, che varia in base alle coordinate storiche e sociali; così, scandire possibili differenze al suo interno non è operazione sempre agevole. In linea generale, è noto, la divinazione è l'arte con cui si conoscerebbe il futuro, mentre la magia si concretizza in un'azione volta a piegare la natura a fini specifici. In particolare, per le differenze tra *harioli*, *mathematici*, *haruspices*, nonché per la differenza tra la generale divinazione e la più specifica aruspicina, cfr. LUCREZI, *Magia*, cit., p. 39 ss., e DESANTI, *Sileat*, cit., p. 11 ss., con rinvii alle fonti e alla bibliografia.

²⁹) Per tutti sull'argomento, in via generale, cfr. S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari 1980, p. 75 ss.

³⁰) Per tali posizioni, si veda *supra*, nel testo.

³¹) Il contenuto dell'interpretazione in generale, e in particolare proprio l'espressione 'immissores tempestatum', sembra aver avuto una grande fortuna all'interno della tradizione cristiano-canonica medievale. Infatti, presente all'interno dei cosiddetti *Poenitentiale ad Otgarium* e *Paenitentiale ad Heribaldum*, composti tra l'841 e l'853, è stata tradita dalla letteratura canonista del X secolo. A tal proposito cfr. *Poenitentiale hubertense. Die Bussordnungen der abendländischen Kirche*, Graz, 1958, p. 377-386, c. XX, *De maleficiis*: 'Si quis maleficus immisor tempestatum fuerit vel reliqua, VII annis poeniteat'. L'espressione 'immissores tempestatum' è rintracciabile anche all'interno delle Decretali di Ivo, *Decr.* XI, 36 («P.L.» CLXI) c.756: 'Qui auguriis vel divinationibus inserviunt, vel qui credit ut aliqui hominum sint immissores tempestatum, vel si qua mulier divinationes vel incantationes diabolicas fecerit, septem annos poeniteat'.

mento ebbe una divulgazione ampia presso gli ambienti ecclesiastici, non solo in quelli romano-barbarici³². Invero, proprio le peculiarità espositive della *Interpretatio*, nonché la sua divulgazione, rendono possibile un'ipotesi stessa, da verificare in corso di indagine, ossia che l'origine della *Interpretatio* potrebbe individuarsi negli ambienti ecclesiastici, custodi, come noto, della tradizione romana. @

Proseguendo nel confronto tra interpretazione e costituzione, si può notare che, non solo il *modus exponendi*, ma anche la sanzione prevista appare diversa. Infatti, anziché alle leggi severissime del testo ufficiale, la parafrasi si richiama a ogni genere di sanzione: *'omni poenarum genere puniantur'*. In tal modo, data come acquisita la censurabilità di determinate condotte, ci si appella direttamente all'organo giudicante, lasciandogli un ampio margine di discrezionalità nel comminare le pene, non necessariamente severissime.

Anche la modalità, con cui è descritta e stigmatizzata la condotta, assume una valenza dissimile rispetto al testo di riferimento: l'interprete non si richiama alla pudicizia o alla *salus*, bensì alla razionalità umana. Dunque, la magia va repressa in quanto anche lesiva della ragione umana: è una valutazione che in un certo qual modo sembra essere non ispirata da sentimenti etici, religiosi.

L'esegeta, nell'adattare il testo, non opera una semplice parafrasi, ma ne modifica il portato in via sostanziale. In tal caso potrebbe trovare riscontro l'opinione di quanti sostengono che le interpretazioni sarebbero adeguamenti del testo ufficiale alla realtà, almeno in parte, diversa rispetto a quella conosciuta dai redattori del testo ufficiale. Difatti, a mio parere, ove avesse voluto, il commentatore avrebbe potuto operare una semplice sintesi, limitandosi a espungere quelle frasi inutili nell'economia del disposto, senza per questo sostituirle con altre indicative di diverse suggestioni.

Successivamente alla costituzione di Costantino, si trova una disposizione di Costanzo del 357, parimenti recepita dal *Breviarium*, sia nel dettato legislativo, sia nella *Interpretatio*:

C.Th. 9.16.4 [= Brev. 9.13.2]: *Nemo haruspicem consulat aut mathematicum, nemo hariolum. Augurum et vatum prava confessio conticescat. Chaldaei ac magi et ceteri, quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat, nec ad hanc partem aliquid moliantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. etenim supplicium capitis feret gladio ultore prostratus, quicumque iussis obsequium denegaverit.*

In questo caso, l'imperatore diffida dal consultare maghi, astrologhi, aruspici, imponendo il silenzio alla diffusione della loro dottrina, ritenuta perversa³³, affinché i caldei, i maghi e gli altri, che il popolo chiama malefici per la quantità dei loro crimini, non tramino niente neppure in questo campo. Il discorso si ferma per lasciare spazio a un monito secco che non lascia adito a dubbi: «taccia per sempre in tutti la curiosità di divinare il futuro». Infatti, chiunque non obbedirà a questi ordini subirà la pena capitale, ucciso dalla spada³⁴.

La norma di Costanzo, nella puntualità circa la misura della pena e l'elencazione dei soggetti destinatari della legge, risulta più severa rispetto a quella di Costantino. Difatti, la legge precedente puniva l'operato che, tra l'altro, in qualche modo distogliesse gli uomini dal lavoro o li danneggiasse sotto il profilo etico; in modo drastico Costanzo vieta anche la semplice consultazione, elencando, in via puramente esemplificativa, categorie di persone dedite alla magia. La pena comminata è quella di morte, diretta non solo agli operatori della magia, ma anche a coloro i quali li consultino³⁵.

³²) Appare interessante, anche notare come dei testi di stampo religioso si preoccupassero di reprimere la magia nelle sue varie declinazioni. Invero, l'uso di consultare gli astrologhi era diffuso negli ambienti ecclesiastici, in modo non ufficiale, della tarda antichità e del Medioevo. E difatti *lex Visig.* 6.2.1 impone sanzioni ai clerici che interrogassero i maghi, (*Conc. Tol. Iv.*, 29, = «P.L.» LXXXIV, c. 375). Cfr. J. FONTAINE, *Isidore de Seville et l'astrologie*, in «REL.», XXXI, 1953, p. 280 ss.

³³) DESANTI, *Sileat*, cit., p. 148, nota come, sino alla metà del IV secolo, i titoli di augure e aruspice continuino ad essere documentati.

³⁴) Sul brano cfr. DESANTI, *Sileat*, cit., p. 147 p. ss., e H. MONTERO, *Política y adivinación en el Basso Imperio Romano: emperadores y haruspicés*, Bruxelles, 1991, p. 83.

³⁵) In precedenza, i *consultatores* andavano generalmente impuniti: *Coll.* 15.2 (*Ulp. 7 off. proc.*); *Paul. sent.* 5.21. Così DESANTI, *Sileat*, cit., p.148.

L'imperatore mira a reprimere, infatti, non solo la pratica magica, come in precedenza, ma anche il sentimento stesso di curiosità che spinge a consultare maghi e astrologi. Si veda ora la *Interpretatio*:

Quicumque pro curiositate futurorum vel invocatorem daemonum vel divinos, quos hariolos appellant, vel haruspicem, qui auguria colligit, consuluerit, capite punietur.

L'*Interpretatio* si presenta simile al testo di riferimento, vietando le pratiche magiche, stigmatizzando la curiosità per il futuro con la pena di morte. Si deve notare però che l'elencazione non contempla astrologhi e i caldei, e non è presente neppure il '*ceteri*'³⁶ della costituzione, che le conferiva un carattere esemplificativo.

A tal proposito, occorre ricordare come la maggior parte delle interpretazioni si atteggino a sintesi della costituzioni, dunque le omissioni potrebbero esser dovute semplicemente alla necessità di riassumere il testo. Ciò nonostante, si deve osservare che molti commenti, come si vedrà, sono persino più prolissi e specifici del testo legislativo ufficiale, presentando differenze profonde. Ebbene, anche nelle interpretazioni qui esaminate i testi non possono considerarsi mere sintesi, poiché in alcuni punti evidenziano una maggiore specificità delle costituzioni.

Così, in modo speculare, si potrebbe pensare, in via del tutto indicativa, che le omissioni non siano tanto il risultato di una spinta sintetica, quanto di una volontà atta a modificare la costituzione. In altri termini, si potrebbe ipotizzare che il divieto non volesse investire le categorie omesse o che, più semplicemente, non vi fossero rappresentanti di queste nel luogo e nel tempo in cui l'interprete scriveva. In tal caso la loro inclusione si sarebbe rivelata un'inserzione inutile. Naturalmente, è solo con il prosieguo dell'indagine che tali dati possono, entro certi limiti, essere confermati o smentiti.

Valentiniano e Valente, nel 370 circa, emanano una disposizione ulteriore, in tema di repressione di arti magiche, parimenti interpretata e codificata, nella sua versione ufficiale, da Alarico, in *Brev.* 9.13.3:

C.Th. 9.16.7: Ne quis deinceps nocturnis temporibus aut nefarias preces aut magicos apparatus aut sacrificia funesta celebrare conetur. Detectum atque convictum competentem animadversione mactari, perenni auctoritate censemus.

La costituzione vieta i sacrifici notturni, che devono essere repressi da un'autorità competente. Rispetto al suo predecessore, l'atteggiamento di Valentiniano sembra essere meno severo. Infatti, l'imperatore vieta le pratiche notturne, non comminando alcuna sanzione in particolare. Ciò sarebbe connesso a considerazioni ampie che non possono essere affrontate in modo esaustivo in questa sede, ma che rinviano al contesto sociale e politico degli anni del potere di Valentiniano e Valente, caratterizzato da tensioni tra mondo cristiano e pagano, di cui faceva parte la maggior parte dell'aristocrazia senatoria³⁷.

³⁶ Per DESANTI, *Sileat*, cit., p. 147: «Chaldei, magi, malefici non sono venuti in considerazione per la loro complessa attività, bensì in quanto dediti alla magia divinatoria». Anche in questo caso, la differenza tra le categorie di persone ora enunciate risulta mutevole nel tempo, sino ad apparire evanescente. In linea generale, come noto, i «chaldei» erano identificati in base alla loro terra d'origine, ossia una regione della Mesopotamia, la Caldea. Altresì, con l'espressione «magi» si identificavano coloro che erano dediti alla predizione degli eventi, tramite lo scrutinio delle stelle, secondo i principii di Zoroastro, e provenivano dalla Persia. C. FAIER, *La 'familia' romana*, Bari, 1994, p. 138, nota come nella *Interpretatio* vi sia la sostituzione del termine '*medicamentarius*' con '*maleficus*', come in C.Th. 3.16.1. Ciò corrisponderebbe, secondo la studiosa, a un'estensione della categoria dei maghi, comprensiva anche di coloro che potevano essere ritenuti guaritori. Si comproverebbe, così, la crescente repressione verso quanto non si fosse conformato a certi valori di stampo religioso-imperiale.

³⁷ Difatti, è noto che la legislazione in materia è molto più complessa di quella oggetto di interpretazione, e può essere colta solo attraverso la ricostruzione del quadro storico in cui si colloca. In particolare, dalle fonti risulta che Valentiniano adotta una legislazione più mite di quella di Costanzo II, in quanto torna alla distinzione costantiniana tra malefici e benefici, tollerando i primi. Inoltre, occorre ricordare, seppur brevemente, che gli studiosi registrano una corrispondenza della repressione della magia con la repressione di sedizioni. Infatti, i soggetti rivoltosi si

Nella relativa Interpretatio si legge:

Quicumque nocturna sacrificia daemonum celebraverit vel incantationibus daemones invocaverit, capite puniatur.

Nel commento si commina la pena di morte, in linea con le *interpretationes* precedenti, ma in modo più specifico rispetto alla costituzione di riferimento.

In questo caso particolare, la parafrasi appare più severa del testo ufficiale; così, se gli imperatori sembrano modificare in senso meno rigoroso la legislazione sino ad allora affermatasi, come si è visto, l'interprete assume un atteggiamento che non lascia spazio a dubbi: chi invochi gli spiriti o si dedichi a pratiche magiche di notte sia punito con la pena capitale.

Così, si è notato che il contenuto delle costituzioni sembra essere orientato in modo diverso sia nella inflizione di sanzioni sia nelle modalità di repressione delle pratiche magiche³⁸; in relazione a ciò, la letteratura ha collegato tali dati testuali ai diversi condizionamenti politici e ideologici degli imperatori stessi. Pertanto, la palingenesi delle costituzioni costituirebbe un elemento per la ricostruzione di un quadro storico-ideologico dei vari periodi della tarda antichità.

Altresì, le tre interpretazioni mostrano, nel loro insieme, una coerenza interna; in altri termini sembrano connotarsi per un contenuto meno «oscillante» rispetto alle costituzioni. Così, in tema di sanzioni, si è visto che la prima legge parla semplicemente di leggi severissime, la seconda di pena capitale e la terza torna a essere generica, inserendo anche degli elementi procedurali, che risultano, tra l'altro, una sorta di garanzia per l'accusato³⁹.

Tra le *interpretationes*, invece, si registra un andamento interno congruente in tema di sanzioni. Infatti, la prima interpretazione presenta un tenore espositivo e contenutistico generico; rispetto a essa, le successive parafrasi appaiono specificazioni; dunque si tratta di diversità razionalizzate entro un'unica linea di pensiero.

Ebbene, in prima approssimazione, si potrebbe ipotizzare che tale *ratio*, evidente nelle *interpretationes* e assente nel *Codex Theodosianus*, sia dovuta allo scarto temporale tra redazione dell'*Interpretatio*, posteriore⁴⁰, e *constitutiones*. Sotto il profilo espositivo, si può credere che i redattori della *Interpretatio* avessero potuto appianare e coordinare quelle differenze nel *Codex*, in funzione di possibili intenti sistematici. Così, si potrebbe pensare che l'interprete non si fosse limitato semplicemente a parafrasare le disposizioni, operando, piuttosto, una selezione ragionata, cercando di imprimere sistematicità alla legislazione che si era sovrapposta nel tempo. Infatti, da un lato, nei testi ufficiali il legislatore si richiama a sentimenti di ordine etico-religioso, dall'altro nella *Interpretatio* i compilatori menzionano una razionalità soggettiva, una *mens*.

Da un punto di vista concettuale, le diversità contenutistiche possono significare che, in linea

identificano con i pagani che praticavano le arti divinatorie. Allo stesso tempo, i medesimi appartenevano, in questo periodo, alla classe senatoria, spesso in conflitto con l'imperatore. Esempio, in questo senso, è un rescritto – poi revocato – dell'imperatore Valentiniano I a Massimino, in cui vi è coincidenza del crimine di lesa maestà con quello di maleficio. Conseguentemente, erano punibili, in base a esso, con pena capitale e tortura, anche i senatori. La letteratura, sul tema della politicizzazione della repressione della magia da parte di Valentiniano I, è molto ampia: tra gli cfr. F. CRAMER, *Astrology in Roman law and Politics*, Philadelphia, 1954, e R. LIZZI TESTA, *Senatori, Popoli, Papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari, 2004, p. 210 ss., con bibliografia.

³⁸) Si ricordi che Costantino e Valentiniano I tolleravano il culto privato dell'aruspicina, purché non arrecasse danno alcuno (C.Th. 9.16.9), mentre Costanzo aveva mostrato una sistematica e rigida persecuzione, come visto sopra. Sul punto cfr.: DE GIOVANNI, *Costantino*, cit., p. 37 ss.; DESANTI, *Sileat*, cit., p. 146, ROUGÉ, *Expositio totius mundi et gentium. Introducion, texte critique et traduction, notes et commentaire par Rougé*, Paris 1996, p. 306 ss., e MONTERO, *Politica*, cit., p. 81 ss.

³⁹) Sul punto *infra*, nel testo.

⁴⁰) Cfr. WIEACKER, *Lateinische Kommentare*, cit., p. 191 ss., il quale inserisce le *interpretationes* del titolo XVI del libro nono del *Codex* in un gruppo omogeneo di commenti, il secondo, redatto da un'unica mano. Sulla linea di WIEACKER si attesta la letteratura successiva: cfr. CANNATA, *I rinvii*, cit., p. 292 ss.; tale teoria è ribadita di recente da LAMBERTINI, *La codificazione*, cit., p. 13 ss.

con la gran parte della letteratura, se gli imperatori cristiani contrastarono la divinazione in quanto contraria in varia misura alla ideologia cristiana, sempre più sinonimo del potere centrale⁴¹, gli interpreti, nonché i visigoti – ove si accetti l'idea di una provenienza alariciana delle interpretazioni – avrebbero stigmatizzato la magia come riprovevole, in quanto avrebbe potuto comportare l'esercizio di un potere autonomo occulto, e perciò sfuggente all'autorità centrale, e perché non necessariamente lesiva di un sentimento religioso. Difatti, indice di un tale pensiero, è il fatto che, nelle interpretazioni, nei limiti in cui le pratiche divinatorie fossero state esercitate sotto il controllo del re, sarebbero risultate tollerate, a differenza che nelle costituzioni analizzate⁴².

Ovviamente l'esiguità dei testi interpretati non consente di addivenire a teorie nette in merito alla questione trattata. Tuttavia vi sono altre fonti, sul tema, il che consentono riflessioni più ampie.

La divinazione, infatti, è oggetto di attenzione legislativa anche nel libro XVI del Codex, ove viene concepita come forma di eresia – collegata, così, direttamente in modo esplicito alla religione – e come tale perseguitata⁴³.

Per converso, le leggi che trattano delle forme di eresia non sono né interpretate né recepite nella *Lex Romana Wisigothorum*: ciò indicherebbe lo scarso interesse che il re, o comunque quel tipo di cultura, nutriva verso questi fenomeni di stampo religioso (al tempo della redazione del *Breviarium*, quando i visigoti non si erano ancora convertiti al cattolicesimo)⁴⁴, e allo stesso tempo corroborerebbe le valutazioni svolte in precedenza.

Ai fini di cogliere la eventuale diversa portata delle interpretazioni rispetto alle costituzioni, in una prospettiva dinamica, appare interessante, anche, notare la contrapposta soluzione del legislatore in tema di magia e diritto d'asilo nelle chiese.

Il diritto di asilo in chiesa è concesso per diverse fattispecie criminose, ma non per la magia, coerentemente con la concezione delle arti divinatorie come eresia. Così ancora Giustiniano nella *Nov. 17.7.pr.-1*⁴⁵ regolamentando tale diritto, esclude proprio i *crimina* collegati alla magia, i quali invece, continuano a essere sanzionati, sulla base dei severi dettati di Costantino, Costante, Valentiniano⁴⁶.

Specularmente, ma in modo logico rispetto alle premesse sopra illustrate, il legislatore barbarico del *Liber Iudiciorum*, introduce il diritto di asilo in Chiesa proprio per coloro che praticassero malefici e venefici⁴⁷.

⁴¹ Sul punto cfr., ampiamente, LUCREZI, *Magia*, cit., p. 55 ss., ID., *Costantino e gli aruspici*, cit., p. 175, e DE GIOVANNI, *Costantino*, cit., p. 37 s.

⁴² Cfr., però, C.Th. 16.10.1, su cui LUCREZI, *Messianesimo*, cit., p. 99.

⁴³ Cfr. DESANTI, *Astrologi*, cit., p. 687 ss.

⁴⁴ Come noto, fu Reccardo che, nel 589, decise di convertirsi al cristianesimo. Sull'influenza del cristianesimo nella legislazione visigota cfr. L. MONTECCHIO, *I Visigoti e la rinascita culturale del secolo VII*, Perugia, 2006, p. 49 ss.

⁴⁵ *'Neque autem homicidis neque adulteris neque virginum raptoribus delinquentibus terminorum, custodies cautelam, sed etiam inde extrahes et supplicium eis inferes. non enim talia delinquentibus parcere competit, sed obpatientibus, ut non talia a praesumptori-bus patiantur. deinde templorum cautela non nocentibus, sed laesis datur a lege, et non erit possibile utrumque tueri cautela sacrorum locorum et laedentem et laesum. Publicorum vero tributorum exactiones et intra templa decenter fieri praeparabis, quoniam fiscalium ratio et militibus, et privatis ipsisque templis et cunctae reipublicae utilis et necessaria est. auxiliabuntur autem tibi ad hoc etiam deo amabiles ecclesiarum defensores et oeconomi, nullum horum qui fiscalia tributa exiguntur abripietes exactioni, sed neque permittentes violentum aut seditiosum aliquid pati executionem inferentes, scientes quia, si quid tale gesserint, de suo satisfacere fisco cogentur'*.

⁴⁶ Difatti, anche Giustiniano dedica altrettanta attenzione alla repressione delle arti magiche e, nel suo *Codex*, nel titolo 9.18, recepisce la legislazione in materia; in particolare è individuata un'equivalenza tra C.Th. 9.16.4, *Brev. 9.13.2*, C.I. 9.18.5, e tra C.Th. 9.16.3, *Brev. 9.13.1*, C.I. 9.18.4. Tuttavia, occorre notare che è espunta dal *Codex Iustinianus* proprio C.Th. 9.18.7 di Valentiniano e Valente, in cui non si commina in modo puntuale la pena di morte nel caso di riti magici notturni.

⁴⁷ Cfr. *lex Visig. 9.3.4*: *'Eos, qui ad ecclesiam vel ad ecclesie porticos confugerit, nullus contingere presumat, sed presbitero vel diacono repetat, ut reformet; et seu debitor sive reus, qui confugerat, si non meretur iccidi, aput repentem ecclesie cultor interveniat, ut ei veniam det, et exoratus indulgeat ... De homicidis autem, maleficis et veneficis in eorum titulis leges sunt requirende'*. Per la letteratura sul brano, cfr. A.D. MANFREDINI, *'Ad ecclesiam confugere', 'ad statuas confugere' nell'età di Teodosio I*, in «AARC.», VI, Napoli, 1986, p. 39 ss., ed E. OSABA, *Influenza delle leggi costantiniane nella 'lex Visigothorum'*, in «Diritto e storia», II, 2003, p. 84 ss.

Una linea ricostruttiva ulteriore, per quanto riguarda le interpretazioni, può essere tracciata anche tramite l'analisi della legislazione visigota successiva a quella di Alarico II.

In specifico, nella successiva – rispetto al *Breviarium – Lex Visigothorum* quattro leggi sono dedicate alla magia nel libro VI, titolo II, sui crimini e torture. La prima disposizione esaminata riguarda la consultazione da parte di un uomo libero di un mago per conoscere della vita o salute di un altro:

Lex Visig. 6.2.3: Malefici vel inmissores tempestatum, qui quibusdam incantationibus grandines in vineis messibusque inmittere peribentur, vel hii, qui per invocationem demonum mentes hominum turbant, seu qui nocturna sacrificia demonibus celebrant eosque per invocationes nefarias nequiter invocant, ubicumque a iudice vel actore sive procuratore loci repperit fuerint vel detecti, ducentenis flagellis publice verberentur et decalvati deformiter decem convicinas possessiones circuire cogantur inviti, ut eorum alii corriganur exemplis (...).

La legge, sia nell'esposizione sia nel contenuto, sembra essere frutto della ricezione, assimilazione e rielaborazione in chiave sintetica delle interpretazioni relative alle costituzioni in tema di magia, recepite nel *Breviarium*, che vietano solo determinate pratiche magiche, notturne e malefiche⁴⁸. In particolare la motivazione della repressione, ossia il turbamento della ragione umana, è riportata con la medesima peculiare espressione della *Interpretatio*, in *Brev. 9.13.1, 'malefici vel inmissores tempestatum'*.

Nella parte seguente il legislatore stabilisce in modo dettagliato la procedura in caso di commissione del *crimen*; dunque si dispone che i responsabili debbano essere 'detecti' solo da un giudice, un procuratore, o dall'attore, e si commina la condanna alla 'verberatio'. La pena non è più di morte, ma si assiste a un ridimensionamento rispetto al passato.

Da questa legge si evince un interesse in senso repressivo della magia, mitigato rispetto alla legislazione romana non solo quella presente nel *Codex Theodosianus*, ma anche nell'opera di Giustiniano. In particolare si fondono alcune disposizioni, tipizzando la condotta, infliggendo la 'verberatio', concedendo un rimedio al crimine di magia, ossia il diritto di asilo nelle chiese.

Come si vede, nel caso della legislazione in questione, si ricorre ai principi religiosi per limitare la portata di un illecito che, nel mondo romano, si era dilatato sempre più.

La legge successiva sembra chiarire la *ratio* alla base della repressione del *crimen magiae*:

Lex Visig. 6.2.1: Qui de salute vel morte principis vel cuiuscumque hominis ariolos, aruspices vel vaticinatores consulit, una cum his, qui responderint consulentibus, ingenui siquidem flagellis cesi cum rebus omnibus fisco servituri adsociantur, aut a rege cui iusserit donati perpetuo servitio addicantur. (...) mentes hominum turbant, seu qui nocturna sacrificia demonibus celebrant eosque per invocatione.

Nel testo si dice che è punito chiunque, libero, invochi la magia per conoscere della sorte del principe o di chiunque altro. E si continua, affermando che la legge è diretta alla repressione della divinazione finalizzata a conoscere, complottare della sorte del re. La sanzione è la riduzione in schiavitù ed è estesa a chi abbia prestato aiuto o consiglio nelle pratiche dette. Anche ai figli che abbiano collaborato, colpevolmente, con i genitori si riserva la stessa pena.

Il testo presenta diversi aspetti interessanti che non possono essere analizzati in questa sede, ove appare degno di nota sottolineare che la magia è repressa nell'ambito del *crimen maiestatis*, sulla scorta della tradizione giuridica romana precedente⁴⁹, assente nei testi delle codificazioni teodosiana

⁴⁸ Sulle motivazioni di tali divieti, LUCREZI, *Dèmoni e futuro*, in *Messianismo Regalità Impero*, cit., p. 97 ss. (ove bibliografia).

⁴⁹ Invero, occorre notare che, nonostante la mancanza di costituzioni tardo imperiali, le fonti storiche e letterarie riportano numerosi processi per lesa maestà aventi oggetto questa fattispecie. Sul punto, cfr. DESANTI, *Sileat*, cit, p.169 ss. Accanto a ciò, si nota un altrettanto singolare silenzio per l'età successiva. Sulle costituzioni e sul successivo silenzio in materia, cfr. Amm., *r. gest.* 16.8.2. Per la letteratura, cfr. H. FUNKE, *Ammianus Marcellinus. A Study of his Historiography and Political Thought*, Bruxelles, 1975, p. 104 ss.

e giustiniana⁵⁰.

Come accennato, infatti, le fonti storiografiche dimostrano che, nella tarda antichità, Valentiniano⁵¹ aveva collegato il reato di magia a quello di lesa maestà, attraverso un rescritto, poi revocato, connotato da una valenza politica.

Altresì, l'assimilazione della magia al *crimen maiestatis*⁵² è individuabile nella *Lex Romana Wisigothorum* oltre che nelle interpretazioni, nelle *Pauli Sententiae*. Così è possibile ravvisare una similitudine di *Lex Visig.* 6.2.1 con *Paul. sent.* 5.12.3 (2), in cui si punisce come lesa maestà il divinare sulle sorti del principe:

Qui de salute principis vel summa rei publicae mathematicos hariolos haruspices vaticinatores consulti, cum eo responderit capite punitur. Una cum his, qui responderint consultantibus, ingenui siquidem flagellis cesi cum rebus omnibus fisco servituri adsociantur, aut a rege cui iusserit donati perpetuo servitio addicantur. (...) mentes hominum turbant, seu qui nocturna sacrificia demonibus celebrant eosque per invocatione.

La *sententia*, sebbene simile anche a *Interpr. Visig. ad C.Th.* 9.16.7, prevede una pena differente nella seconda parte, ossia la *capitis deminutio*, non la pena capitale, dunque in controtendenza rispetto alla legislazione romana del *Codex*, in corrispondenza, invece, con le leggi visigote.

Sotto un profilo più ampio, riguardante il *'modus operandi'* dei visigoti, si è avuto modo di verificare che la loro legislazione in materia di magia si attegga a risultato della tradizione precedente, ma modificata, adattata. In tal senso, non si tratterebbe di mera *imitatio imperii*⁵³, bensì di una innovazione attraverso adattamento, modifica, fusione e sintesi di materiale preesistente⁵⁴.

Così, per quanto riguarda la repressione della magia, emerge un filone, proprio della cultura di Occidente, diverso dalle compilazioni di Teodosio II e Giustiniano, nel quale il materiale normativo di provenienza romana viene analizzato, ma non risulta recepito in modo passivo e acritico.

⁵⁰ Cfr., pure, *lex Visig.* 16.6 (a. 358): *'Etsi excepta tormentis sunt corpora honoribus praedictorum, praeter illa videlicet crimina, quae legibus demonstrantur, etsi omnes magi, in quacumque sint parte terrarum, humani generis inimici credendi sunt, tamen quoniam qui in comitatu nostro sunt ipsam pulsant propemodum maiestatem, si quis magus vel magicis contaminibus adsuetus, qui maleficus vulgi consuetudine nuncupatur, aut haruspex aut hariolus aut certe augur vel etiam mathematicus aut narrandis somniis occultans artem aliquam divinandi aut certe aliquid horum simile exercens in comitatu meo vel caesaris fuerit deprehensus, praesidio dignitatis cruciatus et tormenta non fugiat. Si convictus ad proprium facinus detegentibus repugnaverit pernegando, sit eucleo deditus unguisique sulcantibus latera perferat poenas proprio dignas facinore'*.

⁵¹ Cfr. *supra*, nt. 38.

⁵² Sul reato di lesa maestà, oltre a quanto ricordato, si veda anche, relativamente al Tardoantico, A. DI BERRARDINO, *Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I*, in «Munera Amicitiae. Scritti S. Pricoco», Catanzaro, 2003, p. 136 ss.

⁵³ Si deve precisare che il concetto di *imitatio imperii* è vario, mutando a seconda dei tempi. Per i visigoti tale concetto potrebbe risolversi nel fatto che gli stessi si sarebbero parametrati, in vario modo, alla normativa di Costantino nella redazione delle loro leggi. Sul punto, cfr. R. VALVERDE CASTRO, *Ideologia, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio*, Salamanca, 2000, p. 181 ss.

⁵⁴ Anche altre due leggi riportate nella *Lex Visigothorum* appaiono molto interessanti, perché testimoniano come la legislazione seguisse e si conformasse a istanze pratiche, per l'epoca attuali, con minori spinte etiche rispetto alla legislazione romana: *lex Visig.* 6.2.3 punisce coloro che preparino veleni. La norma poi specifica un'eccezione. Il re, infatti, ricorda come per uomini e donne vi siano differenti tipi di pene e di crimini. Tuttavia, nel caso di preparati velenosi, le donne saranno sanzionate come gli uomini. Se c'è colpevolezza, allora la pena sarà la tortura e la morte ignominiosa. In base a *lex Visig.* 6.2.4, quelli che colpevolmente hanno commesso un maleficio o un'ingiuria contro uomini, animali, o ogni genere di proprietà, o di bene naturale come alberi, vigne etc., dovranno subire lo stesso evento che hanno provocato ad altri. La legislazione risente di varie influenze: della legge salica, nel tipo di pena, del concetto di *iniuria* del mondo romano. Ancora una volta il compilatore sembra assorbire più istanze e sintetizzarle in un'ottica non religiosa, ideologica o etica, ma pratica. La magia è proibita in quanto volontariamente dannosa e in ciò è assimilabile al concetto di *iniuria* di antica memoria (cfr. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L' 'iniuria' nel diritto penale del quarto e quinto secolo*, in «AARC.», VIII, Napoli, 1990, p. 588 ss.), risultando, rispetto alle compilazioni imperiali, maggiormente evoluta verso la soggettivizzazione della responsabilità e verso la considerazione della dannosità dell'evento prodotto come requisito della sua perseguibilità. Infatti, come si è visto, le costituzioni del Codice Teodosiano analizzate non menzionano l'elemento dell'intenzionalità della condotta ai fini della rilevanza dell'illecito in tema di magia.

L'ipotesi è che i visigoti, anche se cristianizzati, avrebbero selezionato solo la legislazione che avessero ritenuto dotata di effettività, ossia corrispondente alle loro esigenze, secondo la loro società e cultura. La coincidenza tra interpretazioni in tema di magia e leggi recepite nel *Breviarium* non sarebbe casuale: l'*Interpretatio*, rappresentando la testimonianza documentata di come la legge ufficiale fosse stata recepita e intesa presso i privati in Occidente nel quotidiano, avrebbe costituito un prontuario per i compilatori del Breviario⁵⁵, che avrebbero selezionato in base a tale sorta di guida ciò che poteva essere selezionato per la legge di Alarico II.

Attraverso lo strumento della *Interpretatio* i medesimi riescono a modificare e ad adattare una normativa che, nella materia della magia, è recepita nella *Lex Visigothorum*, nonché nella tradizione ecclesiastica. Dunque, le disposizioni di Costantino, Costanzo e Valentiniano I sono testualmente inserite nella legge romano-barbarica, ma sono applicate secondo i criteri dei vari commenti⁵⁶.

Orbene, le medesime linee guida, improntate a criteri di praticità, di facile fruibilità e di attualità del diritto, sembrano essere seguite anche dalle leggi barbariche successive.

In specie, quella di Chindasvinto, datata tra il 642 e il 653, dimostrerebbe come l'interpretazione rispecchiasse quello che, con terminologia moderna, potrebbe definirsi il diritto vivente. Presso i popoli romano-barbarici, infatti, alcune norme di diritto sembrano essere tramandate e applicate sulla base della *Interpretatio*, più che delle leggi ufficiali, apparendo testimoni di una sensibilità giuridica diversa rispetto a quella che aveva ispirato l'imperatore Costantino e i suoi successori.

La lettura del *Liber Iudiciorum* potrebbe rivelare che i re barbari sarebbero stati guidati dall'esigenza di sanzionare condotte lesive del loro potere temporale, in quanto oscure, nocive della vita altrui, difficilmente controllabili dal sovrano. Pertanto, si acuirebbe la differenza ideologica rispetto ai primi imperatori cristiani che, come visto, sembrano animati da sentimenti religiosi nel reprimere la magia.

Tale diversa visuale potrebbe contribuire a spiegare la mitigazione o l'inasprimento delle sanzioni rispetto alla legislazione precedente. Dalle parole di Chindasvinto emerge, infatti, come questi credesse negli effetti negativi delle pratiche magiche e divinatorie. Egli sanziona, pertanto, quelle che possono addurre danni a persone o cose, o permettono di profetizzare sulla vita altrui. Perciò, la magia non è repressa come una forma di eresia, di superstizione pagana. Il sentimento religioso non è funzionale alla repressione, semmai alla concessione del diritto di asilo, esteso anche a coloro che praticassero la magia. Le differenze in tema di magia tra la tradizione imperiale e quella della *Interpretatio* sembrerebbero attestare, perciò, come la romanizzazione e la cristianizzazione di questi re visigoti non fossero state particolarmente profonde; così, la *imitatio imperii*, in questa materia, sembra più formale che sostanziale, risolvendosi nella ricezione dello schema codicistico di Teodosio II, ma conformato alle esigenze dei privati dell'Occidente romano-barbarico.

Così la diffusione di espressioni peculiari presenti solo nelle interpretazioni, in tema magia, anche in testi religiosi può far riflettere ulteriormente sulla loro diffusione; si potrebbe, infatti, congetturare, come ipotesi da verificare, che l'*Interpretatio* avrebbe testimoniato il diritto romano presso anche coloro che ne sarebbero potuti essere i migliori custodi.

3. Custodia reorum

Di particolare interesse sono le disposizioni riguardanti la cosiddetta custodia cautelare di coloro che, in termini attuali, potrebbero chiamarsi detenuti in attesa di giudizio. Sebbene la normativa nel *Codex Theodosianus* abbia suscitato una certa attenzione in letteratura per il suo carattere di novità rispetto al passato, non di meno, appare interessante operare un confronto tra le leggi ufficiali e le *Interpretationes* tramandate nella *Lex Romana Wisigothorum*. Infatti, da tale indagine, potrebbero trarsi e-

⁵⁵ Sul tema cfr. CANNATA, *I rimii*, cit., p. 292 ss.

⁵⁶ Sul valore, in questa ottica, della *Lex Romana Wisigothorum*, cfr. J. GAUDEMET, *Code Theodosien et Bréviaire d'Alaric*, in *Études de droit romain*, Napoli, 1979, p. 127 ss., e LAMBERTINI, *La codificazione*, cit., p. 13 ss.

lementi utili per la ricostruzione dell'evoluzione di alcuni aspetti della repressione criminale nel mondo occidentale; come il mutamento circa la regolamentazione giuridica della detenzione carceraria nel regno visigoto⁵⁷.

Seguendo l'ordine cronologico della datazione delle costituzioni, l'indagine può prendere le mosse da C.Th. 9.3.3.

Invero, tale normativa è preceduta da due costituzioni, C.Th. 9.3.1 e C.Th. 9.3.2⁵⁸ di Costantino, oggetto di grande attenzione⁵⁹, in quanto ritenute da molti come la prima affermazione dei «diritti umani» dei carcerati. Ciò nonostante, esse non sembrano destare interesse nei redattori della *Interpretatio* alariciana che si occupano, invece, di C.Th. 9.3.3, cronologicamente successiva, ma posta nella stessa direzione delle leggi precedenti.

C.Th. 9.3.3.[=Brev. 9.2.1] (Const.): Quoniam unum carceris conclave permixtos secum criminosos includit, hac lege sancimus, ut, etiamsi poenae qualitas permixtione iungenda est, sexum tamen disparem diversa claustrorum habere tutamina iubeatur (a. 340).

La costituzione di Costanzo è rivolta al prefetto pretorio Acidino e predispone una divisione interna, nelle carceri comuni, tra uomini e donne, sebbene incolpati del medesimo illecito, per motivi di sicurezza. Invero, la costituzione riprende, non solo nelle linee sostanziali, ma anche nel dispositivo specifico, il contenuto delle precedenti leggi costantiniane.

Orbene, tale ripetizione è stata valutata dagli studiosi come possibile indice di una necessità di insistere su una legislazione, quale quella carceraria, che probabilmente nella prassi continuava a essere disattesa⁶⁰. Ciò che, però, può essere notato in questa sede è che, se il *Codex* raccoglie più disposizioni simili, l'*Interpretatio* e il *Breviarium* omettono di citare e commentare norme tra loro sovrapponibili. Tale dato solleva diversi interrogativi; innanzi tutto, ci si interroga riguardo alle eventuali motivazioni di tali omissioni; in secondo luogo, ove non si ritenga il criterio di selezione della *Interpretatio* frutto del caso, si potrebbe indagare su quali fattori abbiano favorito la tradizione proprio del testo di Costanzo.

Rispetto a tali questioni, si può ulteriormente notare che, non solo gli interpreti sembrano aver tralasciato alcuni leggi, ma anche che lo schema espositivo dei commenti appare breve e schematico, privo delle espressioni enfatiche e dei richiami a valori etici che la cancelleria adottava in simili contesti.

Alla luce di tale semplificazione sostanziale, si potrebbe, allo stesso modo, pensare anche a una razionalizzazione mirata del numero di leggi da commentare, nell'ambito di una diffusa esigenza di «snellimento» del diritto codificato.

La semplificazione degli interpreti è tale che, sebbene C.Th. 9.3.3 non sia prolissa, l'interpretazione, tuttavia, riesce a essere ancora più breve, enunciando semplicemente:

Viri et mulieres, etiamsi criminis aequalitate iungantur, non tamen in unius carceris custodia teneantur.

Il commentatore non distingue, come il legislatore romano, tra carcere e gabbie carcerarie ad esso interne, limitandosi a parlare genericamente di carceri diverse. Inoltre, in modo esplicito e brevilo-

⁵⁷ La funzione delle carceri, come è noto, muta nel tempo. Comunemente, si ritiene che, nel periodo storico qui considerato, attraverso l'incarcerazione, si volesse impedire che l'imputato potesse fuggire o comunque sottrarsi al processo. Sul punto, cfr. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, p. 143.

⁵⁸ Per i rispettivi testi cfr. *supra*, nt. 4.

⁵⁹ Sul tema della portata innovativa delle costituzioni in tema, cfr. MARTINI, *Alcuni interventi legislativi di Costantino a carattere sociale*, in «Poteri religiosi e istituzioni», cit., p. 1 ss. Lo studioso sottolinea proprio come le disposizioni in materia carceraria, tese a regolamentare l'uso dello strumento carcerario, testimoniassero l'influenza dello spirito cristiano nella legislazione del Tardoantico, ravvisandosi, così, in esse una forma di «diritti dell'uomo» *ante litteram*.

⁶⁰ In tal senso, cfr. M. BIANCHINI, *Caso concreto e 'lex generalis'*, Milano, 1979, p. 37, e LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 186.

quente, non adotta perifrasi, citando gli uomini e le donne (al posto di «maschi» e «femmine» della costituzione), e non menziona l'esigenza di tutela alla base di C.Th. 9.3.3.

In questo caso, probabilmente, le differenze testuali non sono significative di ulteriori e più generali diversità ideologiche; e l'*Interpretatio*, sintesi della costituzione, risulta di immediata lettura e comprensione, quale prontuario per la prassi.

La successiva costituzione interpretata è

C.Th. 9.3.5 [=Brev. 9.2.2] (Valent., Val., Grat.): Ad commentariensem receptarum personarum custodia observatioque pertineat, nec putet hominem abiectum atque vilem obiiciendum esse iudiciis, si reus condicione aliqua fuerit elapsus. Nam ipsum volumus eius poena consumi, cui obnoxius docebitur fuisse: receptarum personarum custodia observatioque pertineat, nec putet hominem abiectum atque vilem obiiciendum esse iudiciis, si reus condicione aliqua fuerit elapsus. nam ipsum volumus eius poena⁶¹ consumi, cui obnoxius docebitur fuisse, qui fugerit. si vero commentariensis necessitate aliqua procul ab officio egerit, adiutorem eius pari iubemus invigilare cura, et eadem statuimus legis severitate constringi (a. 371).

Innanzitutto, la norma individua una competenza specifica in materia. Infatti, si dispone che la custodia e la vigilanza competano alle guardie. In secondo luogo si profila l'eventualità della fuga dell'imputato: se il *reus* sarà evaso per qualche motivo, si dispone che sia inflitta la stessa pena che sarebbe stata inflitta all'imputato (in caso fosse stato colpevole), al '*commentariensis*' che avesse valutato come vile e di poco conto la persona che doveva essere giudicata. Il brano prosegue, contemplando anche l'ipotesi in cui la guardia si fosse dovuta allontanare una volta per necessità. In tal caso si auspicava la presenza di un sostituto, che svolgesse le veci di colui che si era allontanato.

La costituzione presenta nella prima parte un carattere ricognitivo circa la competenza in tema di custodia carceraria, nella seconda dispone un'ulteriore novità in materia, prevedendo la presenza di un custode carcerario quale centro di imputazione di responsabilità nel caso in cui l'imputato fugga. La sua *interpretatio* riporta quanto segue:

Si de carcere reus fugerit, ab eo, cui est traditus, requiratur: qui si eum non potuerit praesentare, noverit negligens custos, illius se aut damnum aut poenam, qui fugerit, subiturum.

Nella *Interpretatio* si legge che, se un imputato sarà fuggito dal carcere, sia trovato e ricondotto nello stesso luogo da cui fuggì: se il fuggitivo non dovesse essere ricondotto in carcere, sia individuato il custode negligente e questo subisca la stessa pena del fuggitivo.

Come si vede, il commento del *Breviarium* risulta diverso, per forma e sostanza, rispetto alla costituzione di riferimento: non un mero adeguamento, ma un testo innovativo, sia pure articolato come semplice parafrasi.

Infatti, nella costituzione si dispone la presenza di un custode carcerario, quindi si spiega la finalità della legge, ossia impedire che il presunto colpevole possa fuggire e sottrarsi alla pena. In seconda battuta, si commina la pena per il custode per il caso in cui il fuggitivo non fosse stato ritrovato.

Occorre notare che tale disposizione, impiegando un linguaggio enfatico, non privo di connotazioni morali nelle espressioni '*vilem*' e '*abietum*', impone un tipo di custodia che presume una responsabilità oggettiva. Tanto è che la legge riesce anche a colmare la «lacuna» di quello che, con terminologia moderna, potrebbe essere definito stato di necessità, predisponendo che qualora il custode debba allontanarsi, sia sostituito prontamente.

⁶¹) Occorre precisare che, in queste costituzioni, il termine '*poena*' assume un significato atecnico, metonimico, poiché indica il luogo in cui la stessa doveva essere scontata. Sul punto, cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 180, per il quale, nelle statuizioni di Costantino, potrebbe nascondersi un intento più sottile e complesso, in quanto la legislazione avrebbe potuto avere un intento propagandistico atto a consolidare il potere temporale di un imperatore cristiano.

Diversamente, l'*Interpretatio* sembra dare per acquisito l'istituto della custodia carceraria, cominciando al carceriere, in caso di fuga, la medesima pena del detenuto. Tuttavia, va notato che il commento impone una modalità di condotta colpevole; dunque si riferisce a un modello soggettivo di responsabilità, richiamato dall'aggettivo '*negligentem*'.

Così il legislatore barbarico, o il redattore del commento, inserisce nella custodia carceraria l'elemento soggettivo di responsabilità: costituito da un parametro astratto di diligenza, che emerge per contrasto con la negligenza menzionata. Si passa, dalla responsabilità oggettiva degli imperatori, a quella soggettiva del re visigoto, tramite l'impiego della *Interpretatio*⁶². Altresì, in merito, si potrebbe anche ritenere che sia stata la prassi ad adottare un criterio soggettivo per sottoporre a sanzione il custode.

La successiva costituzione è degli inizi del V secolo, periodo in cui la Chiesa, in quanto organizzazione, si era consolidata, integrando e in alcuni casi contrastando il potere imperiale entro una dinamica complessa. Proprio tale intreccio sembra riflettersi anche nella legislazione in materia di detenzione, come risulta dalla norma.

C.Th. 9.3.7 [= Brev.9.2.3] (Hon, Theod.): Iudices omnibus dominicis diebus productos reos e custodia carcerali videant et interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur. Vic-tualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duabus aut tribus diurnis vel quot existi-maverint, commentariensi decretis, quorum sumptibus proficiant alimoniae pauperum quos ad lava-crum sub fida custodia duci oportet, mulcta iudicibus viginti librarum auri et officiis eorum eiusdem ponderis constituta, ordinibus quoque trium librarum auri mulcta proposita, si saluberrime statuta con-temperint. nec deerit antistitum christianae religionis cura laudabilis, quae ad observationem constituti iudicis hanc ingerat monitionem. (a. 409).

Si tratta di un editto in cui, per finalità specifiche, l'amministrazione statale chiede l'aiuto della gerarchia ecclesiastica.

Nella legge si ordina che i giudici provvedano alla custodia carceraria e ascoltino gli imputati in tutti i giorni festivi, affinché non sia negata loro umanità, per colpa dei custodi corrotti. I medesimi devono fare in modo che, a coloro che ne sono privi, siano somministrate vettovaglie, con due o tre annunci giornalieri, o quelli che si riterranno opportuni, in base alle decisioni dei '*commentarienses*', e le spese siano imputate a quelle per gli alimenti dei poveri, che è opportuno che siano condotti sotto una fida custodia al lavacro. Nel caso in cui i giudici trascurino di applicare quanto è stato utilmente statuito, la multa sarà costituita da venti libbre d'oro, per le altre infrazioni la sanzione da tre libbre d'oro. Il rispetto dei prescritti adempimenti sarà sottoposto alla sorveglianza della gerarchia ecclesiastica.

Il testo, anche rispetto alla sua *Interpretatio*, come si vedrà, presenta diversi aspetti interessanti.

Innanzitutto, sotto il profilo contenutistico, il brano si pone in linea con la legislazione precedente. Teodosio I, da un lato, cerca di riservare un trattamento che eviti che i detenuti muoiano prima del giudizio, dall'altro sembra riconoscere loro dei diritti, delle forme di tutela, per quanto concerne le condizioni personali e patrimoniali. Tutti i diritti concessi ai detenuti risultano sottesi alla '*humanitas*', come è noto, motivo ricorrente e diffuso nella legislazione del tempo⁶³.

Altresì, nel testo compare una novità, ossia si riconosce l'essenzialità delle pratiche religiose,

⁶² Per l'elaborazione del criterio della colpa nella *Interpretatio*, cfr. LUCREZI, *L'uccisione*, cit., p. 97, che in riferimento all'uccisione dello schiavo, afferma: «... *Interpretatio* supera tale rozzo criterio oggettivo» contenuto in C.Th. 9.12.2. Lo studioso nota come nella *Interpretatio* sia inserito, in via innovativa, rispetto al testo ufficiale di riferimento, il richiamo al criterio della colpa. Così il commento presenta una differenza terminologica che implica un'evoluzione giuridica e ideologica, perché adottata nella prassi – di cui l'interpretazione sarebbe testimone – dei criteri di attribuzione di responsabilità.

⁶³ Sull'ampio e complesso tema della *humanitas* cfr., per tutti G. CRIFÒ, *A proposito di 'Humanitas'*, in «Festschrift für W. Waldstein», Stuttgart 1993, p. 79 ss., W.E. VOSS, *Recht und Retorik in der Kaisergeresetzen der Spätantike*, Frankfurt A.M., 1982, p. 42 ss., e J. GAUDEMET, *Le Personne. Droit et Morale au Bas Empire*, in «AARC.», VIII, Napoli, 1990, p. 65 ss.

nonché l'autorità in campo giudiziario dei religiosi⁶⁴. Dunque, all'apparato ecclesiastico sono conferite importanza e valenza sotto il profilo dell'applicazione della pena; riscontrandosi una influenza della Chiesa sul potere temporale, sia pure in funzione subordinata.

La costituzione risulta, perciò, un interessante risultato di varie istanze in cui s'innestano esigenze di propaganda, di moralizzazione, razionalizzazione di un istituto, come quello della custodia carceraria, che non risultava di semplice gestione per il potere centrale e che è comunque recepito nel *Breviarium* con la seguente *Interpretatio*:

Omnibus dominicis diebus iudices sub fida custodia de carceribus reos educant, ut eis a christianis vel a sacerdotibus substantia vel alimonia praebeatur, et ad balneum praedictis diebus sub fida custodia religionis contemplatione ducantur. si qui iudices hoc implere neglexerint, poenam, quam lex ipsa constituit, cogantur implere.

L'*Interpretatio* stabilisce che, in tutti i giorni festivi, i giudici conducano fuori dalle carceri i detenuti sotto scorta delle guardie, affinché agli stessi siano preparate dai cristiani o dai sacerdoti delle vettovaglie, e nei detti giorni siano accompagnati ai bagni sotto custodia dei religiosi. Se qualche giudice dovesse rifiutarsi di adempiere ciò, allora sia costretto a scontare la pena che proprio la legge stessa prevede.

Orbene, dal testo del commento emergono, al contempo, novità circa la funzione dell'amministrazione giudiziaria delle gerarchie ecclesiastiche, nonché riguardo ai diritti dei detenuti, ridotti rispetto al testo legislativo teodosiano.

Infatti, non compare la possibilità, per i carcerati, di essere ascoltati circa le loro condizioni nei giorni festivi; mentre, nei predetti periodi, è concessa la facoltà di compiere i riti cristiani e di lavarsi. Altresi, i religiosi sembrano essere relegati al ruolo di guardie in relazione a tali adempimenti. A differenza della legislazione teodosiana, non sono funzionalmente superiori ai giudici, come una sorta di ispettori.

Tali diversità, riflettono, anche, a mio parere, la differente influenza della Chiesa nell'esercizio del potere giudiziario che nel regno visigoto, al tempo di Alarico II, appare, così, ridotta⁶⁵. Inoltre, la mancanza del richiamo alla Chiesa nella prima parte della costituzione, circa l'audizione dei carcerati, farebbe pensare che, nella concreta applicazione della norma (pur presente nella *Lex Romana Visigothorum*), si ignorasse il diritto dei detenuti di essere ascoltati.

Al di fuori del titolo appositamente dedicato alla custodia carceraria, troviamo altre disposizioni in materia di detenzione. Così è della fine del IV secolo e l'inizio del V questa norma di origine orientale, da cui emerge un certo disfavore per l'istituto del carcere.

La disposizione in esame, sotto il titolo '*De accusationibus et inscriptionibus*', è

C.Th. 9.1.18 [=Brev. 9.1.10] (Arc., Hon.): Ne diversorum criminum rei vel desidia iudicum vel quadam lenitatis ambitione per provincias detenti in carcere crudelius differantur, moneantur omnes iudices, productos e custodiis reos disceptationi debitae subdere et, quod leges suaserint definire (a. 396).

Si ordina, nuovamente, che la custodia carceraria duri il meno a lungo possibile.

La costituzione raccomanda che tutti i giudici sottopongano gli imputati a tempi di custodia ristretti, affinché si arrivi presto a una decisione e gli stessi detenuti non siano sottoposti a una carcerazione più crudele⁶⁶ del necessario, causata dalla lunghezza del giudizio o dalla ostentazione di indulgenza dei giudici stessi. Le specifiche disposizioni, contenute in questa costituzione di Onorio, si

⁶⁴ La letteratura sull'argomento è ampia; tra gli altri, cfr. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli, 1980, passim, ID., *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti della legislazione religiosa tra Teodosio I e Teodosio II*, in «AARC.», VI, Napoli, 1986, p. 59 ss., e M. BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra il IV e il V secolo*, in «AARC.», VI, Napoli, 1986, p. 258.

⁶⁵ Su tale tematica si veda *supra*, p. 9 s.

⁶⁶ Sul concetto di '*crudelitas*' nel tardoantico cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 200.

risolvono, sotto un profilo etico, in una lotta contro la ‘*crudelitas*’ delle condizioni di detenzione⁶⁷, aggravata dalla corruzione di giudici e carcerieri, ma, sotto un profilo concreto, dall’esigenza di accorciare i tempi di custodia⁶⁸.

Si veda l’*Interpretatio* relativa:

Rei non multo tempore in carcere vel in custodia teneantur, sed celeriter aut innocentes absolvantur, aut si convicti fuerint criminosi, sententia puniantur.

Anche in questo testo si dispone che gli imputati non siano tenuti in carcere per molto tempo, dovendo essere definito in breve tempo il processo; così, se innocenti siano assolti, se colpevoli siano condannati con sentenza.

Oltre che per la lunghezza, tra costituzione e interpretazione emergono ulteriori differenze testuali, le quali lasciano trasparire anche il *modus operandi* dell’interprete.

Innanzitutto, si deve osservare che la prima parte, differente da C.Th. 9.1.18, è simile all’esordio di un’altra costituzione che non risulta né recepita nel *Breviarium* né interpretata, ossia C.Th. 9.3.6⁶⁹.

Ebbene, proprio tale fusione tra due testi, nella *Interpretatio*, può lasciar pensare che l’interprete non solo avesse operato in modo razionale su tutta la legislazione, anche quella non commentata, ma anche che avesse compiuto una sorta di sunto, atto alla semplificazione della catena legislativa riportata nel *Codex*.

Anche ulteriori differenze e peculiarità del testo lasciano ipotizzare che esso fosse stato formulato per la prassi.

Da un punto di vista contenutistico, si può notare che, anche in tal caso, vi è rispettivamente – nella costituzione e nel suo commento – la presenza e l’assenza di un criterio etico. Infatti, in C.Th. 9.1.18, si ammoniscono i giudici, utilizzando l’aggettivo «crudele», identificativo di una categoria morale ben precisa. Diversamente, nel commento manca il richiamo al concetto di ‘*crudelitas*’, pur restando il dispositivo. Anche in questo caso le ipotesi, in merito all’omissione, possono essere varie. Difatti, essa potrebbe essere dovuta solo a un’esigenza espositiva finalizzata alla sintesi. Altresì, si affaccia un’ulteriore possibilità, valutabile alla luce del quadro sin qui delineato, ossia che l’espunzione del termine sia dovuta al fatto che l’interprete avrebbe ritenuto ‘*crudelitas*’ identificativa di una categoria morale dalla funzione puramente enfatica⁷⁰, priva di operatività concreta, nella legge di Arcadio e Onorio; perciò inutile.

A mio avviso, dal confronto tra il *Codex Theodosianus* e l’*Interpretatio* emergono alcuni dati non privi di interesse riguardanti, innanzitutto, le differenze espositive tra testi ufficiali – presenti anche nel *Breviarium* – e *Interpretatio*.

Per quanto concerne anche il *modus operandi* dei commentatori dei brani, si è visto che la scelta delle costituzioni, recepite nel *Breviarium* – sia nella loro forma ufficiale sia modificate dalle *Interpretationes* – sembra rispondere a un’esigenza di sistematizzare la materia stratificatasi nel tempo. Infatti, non tutte le leggi sono state recepite, come noto, risultando omesse alcune dal dispositivo simile alle

⁶⁷ Su tali disposizioni, cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 183, e G. DE BONFILS, *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari, 2001, p. 103 ss.

⁶⁸ Per LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 214, la norma di Arcadio recepisce un’istanza ben precisa poiché, «tra i nodi irrisolti della legislazione in campo criminale, nonostante gli sforzi di Costantino e di Teodosio I, vi erano quelli della lunghezza dei processi e della possibilità di carcerazioni protratte indefinitamente».

⁶⁹ C.Th. 9.3.6 (Grat., Valen., Theod.): ‘*De his quos tenet carcer id aperta definitione sancimus, ut aut convictum velox poena subducatur aut liberandum custodia diuturna non maceret. Temperari autem ab innociis austeram praeceptionem sancimus et praedandi omnem segetem de negligentia iudicum provinciarum ministris feralibus amputamus. Nam nisi intra tricenisimum diem semper commentariensis ingesserit numerum personarum, varietatem delictorum, clausorum ordinem aetatemque victorum, officium viginti auri libras aerario nostro iubemus inferre, iudicem desidem ac resupina cervice tantum titulum gerentem extorrem impetrata fortuna decem auri libris multandum esse censemus*’ (a. 380).

⁷⁰ Cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 176 ss., il quale evidenzia come le riforme, che furono già di Costantino, non siano spiegabili necessariamente alla luce dell’influenza cristiana.

altre, seppur cronologicamente precedenti. I commissari avrebbero selezionato le disposizioni rispondenti alle loro esigenze, in modo critico. Traspare, così anche sotto tale profilo, una spinta verso la semplificazione e innovazione del sistema normativo.

Inoltre, attraverso lo strumento del commento, gli interpreti apportano veri e propri mutamenti sostanziali nella legislazione, non solo attraverso l'omissione di certi aspetti moraleggianti, ma anche attraverso l'inserimento di alcune espressioni, che non possono essere considerate semplici sinonimi, ma indici di un diverso pensiero giuridico.

Così, dalla *Interpretatio* affiora anche la soggettivizzazione dei criteri di responsabilità per le guardie carcerarie; dunque, per tale aspetto, la custodia carceraria non pare accostabile a quella disciplinata nel *Codex Theodosianus*, in quanto inclusiva di un modello di condotta diligente.

Altro dato da considerare, rivelatore di più ampi assetti sociali, è che dalle modifiche operate dai commentatori sembrerebbe che il ruolo e l'importanza dell'apparato ecclesiastico si sia ridotto, a favore di una sorta di laicizzazione del potere e di in più generale «principio di legalità».

Difatti, se, da un lato, i religiosi perdono il loro diritto di controllo sui giudici (presente in C.Th. 9.3.7), dall'altro anche questi ultimi devono sottostare alle leggi, costantemente richiamate nelle interpretazioni, a differenza delle costituzioni.

Non solo, ma proprio queste caratteristiche potrebbero gettare una luce anche sull'origine e sulla finalità della stessa *Interpretatio*. Essa, infatti, appare diversa rispetto ai testi ufficiali, recepiti anche nel *Codex Iustinianus* nella loro forma originale⁷¹.

Sembrerebbe, sulla base di tale fattore, che si sia creato una sorta di doppio binario: uno inerente la tradizione ufficiale, l'altro la prassi occidentale, giudiziaria o di scuola, che, attraverso il filtro della tecnica del commento, riusciva a modificare e adattare alcuni aspetti non secondari della legislazione. Dall'indagine sin qui condotta, da avvalorare ulteriormente, inoltre, sembrerebbe che, nel tempo, spesso i due aspetti si siano commistionati; così che contenuti, sovente innovativi, presenti nelle interpretazioni sono recepiti all'interno di leggi ufficiali sia visigote sia romane, sia appartenenti alla letteratura ecclesiastica. Alla luce di tali inequivocabili corrispondenze testuali, si dovrebbero appurare, oltre agli aspetti sopra ricordati, le dinamiche non solo riguardanti l'origine delle interpretazioni, ma anche le loro modalità di tradizione scritta coeve e successive al *Breviarium*.

⁷¹) Per tali corrispondenze cfr. WIEACKER, *Lateinische Kommentare*, cit., p. 89 ss.